

DOSSIER FENICE

Supplemento al numero 4/1999 di "LUCANIA FINANZA" – a cura dell'amministrazione Comunale di Lavello. (I testi qui pubblicati ci sono stati forniti dall'Amministrazione Comunale di Lavello, nella persona del Sindaco, avv. Luigi Lomio)

UNA SACROSANTA BATTAGLIA POPOLARE IN DIFESA DI LAVELLO E DI TUTTO IL VULTURE
– MELFESE

Con la resistenza opposta, a tutti i livelli, all'inceneritore FENICE ed ai suoi sostenitori, compresi quelli che dicono di amministrare la regione su mandato del popolo lucano, l'Amministrazione del Comune di Lavello, da me guidata, sta sperimentando una grande battaglia democratica, popolare e civile a difesa degli interessi vitali di Lavello e del Vulture-Melfese, della salute dei suoi abitanti, della salubrità del suo habitat naturale, della qualità dei suoi prodotti agricoli e dell'immagine di tante imprese che danno occupazione vera e che esportano i nostri genuini prodotti, apprezzati dappertutto, la vera ricchezza del nostro territorio. E' una battaglia, la nostra, né di destra, né di centro e neppure di sinistra; è semplicemente la lotta di un'intera popolazione al fine di ottenere il diritto, elementare e fondamentale, all'esistenza, alla vita, alla propria integrità. Che le cose stiano esattamente in questi termini non lo diciamo solo noi attuali amministratori di Lavello. Lo dicono i fatti riassunti in questo DOSSIER che fatti, appunti, riporta e non opinioni. Affinché qualsiasi cittadino lavellese e del Vulture- Melfese possa formarsi le sue opinioni in merito (ammesso che non le abbia già) sarà sufficiente la semplice lettura di questo puntuale DOSSIER. Siamo sicuri che i lavellesi e gli abitanti della nostra zona, saranno ben in grado di capire chi dice la verità e chi sta nel giusto. La mia pluriennale esperienza nei Tribunali in qualità, non tanto di Sindaco di Lavello ma di avvocato, mi ricorda ogni giorno che la verità prende forma con l'esibizione delle prove. Nel caso della vicenda Fenice chi deve esibire le prove?

Invece di provare che non è tossico o inquinante o gravemente dannoso, i sostenitori dell'inceneritore FENICE pretendono che siano i cittadini della zona a dimostrare che lo è, rovesciando su questi ultimi l'onere della prova che, invece, è a loro totale carico. Sono quelli che vogliono, a tutti i costi, l'inceneritore a San Nicola di Melfi che devono dimostrare, invece, che nessuno corre pericoli, sono loro che devono convincerci a desistere dalla nostra lotta ad oltranza per la difesa della nostra comunità. Finora questi personaggi non sono riusciti a fare niente di tutto ciò e dubitiamo fortemente che mai ci riusciranno. Nel frattempo, noi, forti del convinto e massiccio sostegno popolare, continuiamo a combattere la battaglia per il diritto alla salute ed alla tranquillità della nostra comunità, contro l'arroganza di poteri forti e

meno forti, contro inconfessabili interessi lontani e vicini.

Avv. Luigi Lomio

Sindaco di Lavello

IL PARERE DEGLI SCIENZIATI.

I pericoli per la salute

Il timore più grande che nutriamo è che dall'inceneritore "Fenice" escano diossina e furani, metalli pesanti ecc., sostanze responsabili della diffusione di patologie cancerogene e mutagene. E' un timore condiviso da tutta la popolazione lavellese. Noi dell'Amministrazione Comunale di Lavello, insieme alla cittadinanza lavellese ed alla stragrande maggioranza dei cittadini di tutta l'area interessata alle ricadute a terra dell'inceneritore, diciamo NO A "FENICE" perché localizzato in un'area densamente popolata (nel raggio di 20 km vivono 250 mila cittadini) e perché esso minaccia, altresì, la salute di 10.000 lavoratori della zona industriale di San Nicola di Melfi. Già oggi, infatti, vengono immessi ogni ora nell'atmosfera oltre 12 milioni di metri cubi di fumi inquinanti dalla fabbrica di automobili SATA - FIAT e dalla centrale elettrica a turbogas SER.ENE. E' semplicemente mostruoso, quindi, ubicare in quest'area il termoelettrico. Tenuto presente che la zona già oggi supera, di oltre il 20%, i limiti d'inquinamento previsti dalla legge.

Diciamo NO A FENICE per non essere sottoposti, come cavie, a due anni di sperimentazione che dovrebbero servire a verificare l'abbattimento di diossine e furani. Forse, pur di tranquillizzare i cittadini sono stati pubblicati dati discutibilissimi sulle emissioni di un impianto simile "Inceneritore Stureco". Il dott. Graziano Piana, un medico impegnato nella campagna di sensibilizzazione contro il progetto di costruzione dell'inceneritore FIAT FENICE a Verrone, in provincia di Biella, ha sostenuto che il Progetto FENICE si avvale di una tecnologia tutt'altro che ineccepibile. Egli sostiene ancora che la stessa normativa vigente in Italia in questa materia è antiquata; per quanto riguarda l'emissione in atmosfera di sostanze potenzialmente cancerogene, la normativa italiana fissa livelli d'esposizione alla diossina con conseguente soglia accettabile d'assorbimento per via inalatoria, per contatto e per via digestiva, di 10 picogrammi/kg/die, quando l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti ha fissato limiti ben più restrittivi: 0,006 picogrammi/kg/die, un limite ben 1670 più restrittivo di quello vigente nel nostro Paese. La diossina agisce mettendo in funzione tante proteine diverse ed interferendo con molti sistemi ormonali, dagli ormoni sessuali a quelli tiroidei.

Secondo l'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente americana, le diossine sono i più potenti agenti deregolatori della crescita che si conoscano.

Inoltre, è accertato che interferiscono con i geni che causano il cancro ed una conferma in tal senso si è avuta dall'aumento dei casi di cancro riscontrati nell'area di Seveso a partire dal 1991.

Di conseguenza, negli Stati Uniti, dal 1990 ad oggi, sono stati smantellati dall'EPA (Ente Protezione Ambientale) ben 175 inceneritori, ritenuti dannosi alla salute ed all'ambiente.

Sull'identico problema (Inceneritore Fiat Fenice) in 75 comuni della provincia di Biella le istituzioni, i partiti, i sindacati e le associazioni sono unitariamente e responsabilmente dalla parte dei cittadini contro FENICE. La diossina è stata anche collegata ad una grave malattia delle donne, l'endometriosi. Il professor Connet ha citato, nel corso di una recente conferenza

tenuta a Milano, un importante studio condotto da otto ricercatori olandesi e pubblicato nel mese di maggio 1992. Sono stati presi in esame 38 casi di bambini nati in Olanda da donne qualsiasi, alcune delle quali avevano, però, delle percentuali elevate di diossina nel proprio latte (circa il doppio delle altre). Effettuando esami ad una settimana ed ad undici settimane di vita, su tutti i bambini, si è riscontrata una notevole differenza a livello tiroideo, tanto da concludere che l'esposizione a concentrazioni elevate di diossina sembra modulare il sistema regolatorio - ipotalamico - pituitario - tiroideo nei bambini appena nati. Due studi successivi simili hanno messo in evidenza delle differenze sia nello sviluppo del nervo ottico che nella creazione di difese immunitarie nei bambini. Sono questi alcuni fatti gravi che mettono, per la prima volta in relazione, l'elevata esposizione a diossine ai mutamenti dei processi chimici del corpo umano.

I DANNI ALL'AGRICOLTURA

Diciamo NO a Fenice perché è una minaccia tremenda per la florida attività agricola del Vulture-Melfese-Alto Bradano, del Sub Appennino Dauno e della Valle dell'Ofanto, zone che, con le pregiate produzioni (olio DOC, vino DOC, ortofrutta, cereali), le industrie agro-alimentari e le aziende zootecniche (BARILLA, SPAI - AML-POSTICCHIA SABELLI - ecc.), le acque minerali e le risorse turistiche (Laghi di Monticchio, Castelli Federiciani, ecc.) esportano e creano posti di lavoro, assicurando alle popolazioni duraturo e stabile benessere.

IL PARERE DEI CONSULENTI DEL COMUNE DI LAVELLO

Riguardo alle prime tre prescrizioni VIA (riduzione del consumo idrico da parte della Fenice e di tutte le aziende situate a San Nicola di Melfi, potenziamento ed affinamento dell'impianto consortile di trattamento delle acque reflue, riduzione dei residui prodotti nelle lavorazioni dall'insieme degli stabilimenti FIAT) ed ai relativi pareri dell'ANPA queste sono state le osservazioni dei professori Rabitti, Bettini e Francisci, consulenti del Comune di Lavello:

“Premettiamo che l'attività dell'Agenzia (ANPA) è stata inizialmente regolata con un decreto legge (4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge il 21 gennaio 1994, n. 61) (“Disposizioni sull'attività dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente in relazione alla valutazione di impatto ambientale”). E', quindi, evidente che l'agenzia deve essere al corrente del significato di una valutazione di impatto ambientale, ed in particolare, dei termini mitigazione e compensazione, termini comuni per chiunque si occupi di queste questioni. In sintesi, quando una commissione verifica lo Studio d'impatto ambientale presentato dal proponente (in questo caso, dalla Fenice S.p.a.) valuta se gli impatti sono reversibili o irreversibili, mitigabili o non mitigabili. Nel caso d'impatti mitigabili, può prescrivere mitigazioni, nel caso di impatti non mitigabili, può prescrivere compensazioni. Le compensazioni possono anche non essere relative al singolo impianto, ma, come dice il nome, servono a compensare chi, in qualche modo, può avere disagi oppure danni da un impianto. Senza voler entrare nel lavoro della commissione VIA, che, ricordiamolo, si è espressa molti anni fa, è evidente che le prescrizioni dei primi tre punti fanno parte della categoria delle mitigazioni o delle compensazioni e, quindi, il volerlo trascurare da parte della commissione ANPA priva la popolazione della zona interessata ed il sistema ambientale di miglioramenti prescritti all'intero sistema FIAT, miglioramenti che, con questa procedura raffazzonata (come abbiamo già avuto modo di vedere nel documento relativo), sono completamente negati sia al territorio di Melfi e di Lavello, sia, in un certo qual modo, all'intero bacino

dell'Ofanto. Questa della commissione ANPA appare come una scorciatoia inammissibile e, comunque, lesiva dei diritti dell'intero territorio sopra citato".

IL PARERE SU ALTRE IMPORTANTI PRESCRIZIONI VIA.

Prescrizione 5 (dal testo ministeriale):

"Nel forno rotante che ha la capacità complessiva di incenerire circa 36 mila tonnellate annue di rifiuti la Fenice S.p.A. dovrà trattare rifiuti speciali provenienti dall'insediamento FIAT di Melfi (e da altri stabilimenti ubicati nella regione) e, per un massimo di 14 mila 400 tonnellate annuo (pari al 40% della capacità dell'impianto), rifiuti speciali provenienti dagli stabilimenti del gruppo FIAT ubicati fuori regione (Italia meridionale). L'alimentazione del forno rotante comprende anche 1.300 tonnellate annue di sostanze organiche non alogenate, classificate come rifiuti tossici e nocivi (provenienti per il 75% dallo stabilimento FIAT di Melfi), quantità che verrà stabilmente ridotta in ragione dell'esito dell'uso, nel corso dell'esercizio sperimentale dell'impianto di verniciatura, da basi metallizzate all'acqua e comunque a ragione dello sviluppo di prodotti alternativi".

Il parere ANPA sulla 5/VIA:

"La Fenice S.p.a. conferma, come richiestole, la capacità di trattamento del forno rotante pari a 36 mila t/anno di cui 20.000 t/anno saranno costituite da rifiuti speciali provenienti dagli stabilimenti FIAT di Melfi e da altri insediamenti FIAT regionali. La Fenice S.p.a. nel corso dell'incontro ha confermato di essere in attesa di ricevere dalla competente Commissione Consiliare regionale indicazioni relativamente alla restante quota (14.400 t/anno) dei rifiuti speciali da trattare provenienti dagli stabilimenti del gruppo FIAT ubicati fuori regione (in Italia meridionale). Si ritiene pertanto soddisfatta la prescrizione".

Il commento dei consulenti del Comune di Lavello sul parere ANPA alla 5/VIA:

"L'ANPA non poteva e non può ignorare che dal 1993, anche a causa della vertenza all'Alfa Romeo di Arese, l'uso di vernici d'acqua si è molto diffuso nell'industria automobilistica e, quindi, anche la produzione di rifiuti tossico - nocivi di questo tipo avrebbe dovuto essere riconsiderata nel parere, come peraltro prescritto dalla commissione VIA e ribadito nella prescrizione n. 13. Per quanto riguarda, inoltre, lo smaltimento dei rifiuti speciali, l'ANPA ed il Ministero dell'Ambiente non possono parimenti ignorare che la Regione Basilicata non intende affatto accettare rifiuti provenienti da altre regioni. In questo senso la Regione ha in atto un contenzioso amministrativo con la FIAT e con deliberazione del Consiglio n.596 del 13.5.1997, come si evince anche dal ricorso in appello al Consiglio di Stato, ha disposto che le 14.400 T/a dei rifiuti speciali provenissero tutte dal territorio regionale e che nel forno rotante fossero trattati solo rifiuti tossici e nocivi non alogenati di provenienza regionale. Questo è confermato anche nella relazione a firma del responsabile del procedimento, dottor Francesco Pesce, del gennaio 1999, pag.23, : "... a tal proposito la Regione Basilicata in tutti i suoi atti che interessano l'argomento ha sempre negato la possibilità che la quota dei rifiuti di 14.400 tonnellate/anno che servono per la saturazione del forno rotante possa venire da ambiti extraregionali". E' chiaro che la commissione ANPA non può entrare in un contenzioso tra FIAT e Regione, ma non può far finta che sia soddisfatta la prescrizione né per quanto riguarda la produzione di rifiuti tossico - nocivi, visti i progressi nell'uso di vernici all'acqua, né per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti".

Prescrizioni 11 - 12 - 13 (Il commento dei consulenti del Comune di Lavello):

“I seguenti punti 11, 12 e 13 fanno parte delle categorie di mitigazione e di compensazione di cui si è già parlato relativamente ai precedenti punti numero 1, 2 e 3. Il rispetto di queste prescrizioni è molto importante per quanto riguarda l’impatto complessivo dell’insediamento sul territorio. Averlo trascurato, sia da parte dell’Agenzia ANPA, sia da parte del Ministero dell’Ambiente, da un lato, favorisce la FIAT e, dall’altro, danneggia il territorio e le popolazioni circostanti. Si riportano di seguito le prescrizioni originali della commissione VIA”.

11/ VIA (testo ministeriale): “La Società Fenice dovrà provvedere a sollecitare le altre società del gruppo FIAT e dell’indotto, titolare di impianti non soggetti a procedura VIA e in costruzione nell’area industriale di San Nicola di Melfi, perché realizzino interventi gestionali ed impiantistici, quali la sostituzione dei solventi organici ed il potenziamento dei sistemi di abbattimento, con l’ausilio (laddove suggerito dalla tecnica) ed il convogliamento di più flussi di vapori e fumi, che portino ad una riduzione delle emissioni di inquinanti rispetto ai valori di progetto indicati nella documentazione presentata dalla Fenice S.p.a., segnatamente per gli ossidi di azoto ed i composti organici volatili”.

Commento dei consulenti del Comune di Lavello: “QUESTA PRESCRIZIONE NON E' STATA CONSIDERATA, COSI' COME LE SEGUENTI PRESCRIZIONI 12 e 13”.

12/VIA (testo ministeriale):

“Per quanto concerne gli ossidi di azoto, la gestione delle due centrali cogenerative dell’insediamento FIAT verrà effettuata in modo da ottenere - tramite l’ottimale messa a punto degli impianti, l’affinamento della regolazione e l’ottimizzazione dei diagrammi di funzionamento nonché l’adozione, ove i dati di monitoraggio lo rendessero necessario, dei miglioramenti tecnologici compatibili con le caratteristiche degli impianti che il progresso offrirà – un’ulteriore riduzione delle emissioni rispetto a quella conseguita con la modifica di progetto del turbogas SERENE”.

13/ VIA (testo ministeriale):

“Per quanto concerne le emissioni di composti organici volatili dallo stabilimento SATA, la Fenice S.p.a. terrà tempestivamente informato il Ministero dell’Ambiente oltreché la Regione Basilicata, sull’esito dell’esercizio sperimentale dell’impianto di verniciatura, con il quale si darà avvio alla produzione, durante il quale si fa uso di basi metallizzate all’acqua in sostituzione di tutte le equivalenti basi al solvente”.

Le conclusioni sulle prescrizioni VIA dei consulenti del Comune di Lavello:

La commissione VIA ha espresso anche altre raccomandazioni alla Regione Basilicata ed agli enti locali, su cui, naturalmente, la commissione ANPA non è intervenuta. La commissione ANPA, formata dalla dottoressa Belvisi, dall’ingegner

Letizia, dall’ingegner Piccinno e dall’ingegner Cammarata, ha così concluso i suoi lavori in data 11 giugno 1998:

“Il progetto d’adeguamento alle prescrizioni autorizzative fornito dalla Fenice S.p.a. così come integrato dalla successiva nota di chiarimento, è conforme complessivamente alle prescrizioni contenute nel DOC/VIA/1790/93, salvo quanto attiene alla competenza del Comitato Regionale”.

Da quanto sopra detto si evince che, per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni, si è in presenza di tre categorie:

PRESCRIZIONI RISPETTATE

PRESCRIZIONI NON RISPETTATE (CON L’EMISSIONE, NEI CASI MIGLIORI, DI

ULTERIORI PRESCRIZIONI)

PRESCRIZIONI NON CONSIDERATE, RELATIVE A MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI (1,2,3,11,12,13,22) O NON DI COMPETENZA.

Il parere della commissione ANPA non è né esaustivo, né corretto e, pertanto, la procedura di verifica degli adeguamenti alle prescrizioni della commissione VIA non può considerarsi conclusa. La mancata valutazione da parte dell'ANPA dell'adeguamento relativo a mitigazioni e compensazioni consente alla "Fenice S.p.a." di evitarle a danno dell'ambiente e delle popolazioni della zona.

-
-

Pubbllichiamo integralmente, inoltre, il testo contenente il parere dei professori Bettini, Rabitti, e Francisci, consulenti del Comune di Lavello, circa la procedura in base alla quale la FENICE S.p.a. ha iniziato i lavori di costruzione del termodistruttore e sull'adeguamento alle prescrizioni della Commissione VIA da parte della stessa Fenice S.p.A.

"Con decreto VIA n.1790 del 17 dicembre 1993, il Ministro dell'Ambiente ha espresso il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla piattaforma di termodistruzione dei rifiuti industriali con recupero di energia da realizzarsi in comune di Melfi (PZ) in località San Nicola, presentato da "Fenice S.p.A.", a condizione che si ottemperasse a 22 prescrizioni elencate dalla pagina 14 alla pagina 20 del decreto e ad una serie di raccomandazioni rivolte alla Regione Basilicata nonché ad altri enti locali disponendo che:

- Ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 3/bis del decreto legge 31 agosto 1977 numero 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1977 numero 441, la società proponente "Fenice" trasmettesse alla Regione Basilicata, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche ed i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del decreto;

- Il provvedimento fosse comunicato a "Fenice S.p.A." (...);

- Al fine di poter disporre di un organismo dedicato alla verifica dello stato di attuazione degli adempimenti di cui al già citato decreto, fermo restando le competenze istituzionali relative alla vigilanza ed al controllo sulla costruzione e sulla gestione degli impianti, fosse costituito a cura della Regione un Comitato Tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Regione Basilicata, del Gruppo Fiat, che potesse anche costituire un organismo operativo di un eventuale accordo di programma volto a disciplinare nel tempo gli impegni assunti o da assumersi dalle parti interessate all'intervento.

In pratica, il Ministero dell'Ambiente si è spogliato della possibilità di controllo sugli adempimenti e sulle prescrizioni in favore di un organismo inesistente ed in aperto contrasto con la normativa che regola la VIA.

Il nostro Paese si è formalmente adeguato alle direttive comunitario in materia di VIA con un iter iniziato nel 1986, con la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente n. 349 dell'8 luglio 1986 ("Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"), e poi con l'emanazione, nel 1988, delle seguenti norme relative:

- DPCM 10 agosto 1988:

("Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8

luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”).

- DPCM 27 dicembre 1988:

(“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377”).

- L'art. 4 del DPCM 10 agosto 1988 recita (comma 1) che “il Ministro dell'Ambiente vigila ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, numero 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale”.

Quest'ultimo è, evidentemente, in contrasto con il citato decreto 1790/93 del Ministro dell'Ambiente quando quest'ultimo richiede che i progetti siano inviati al Ministero per conoscenza e quando demanda alla commissione creata all'uopo la responsabilità della verifica dell'adeguamento alle prescrizioni della commissione VIA.

In data 12 novembre 1997, il dottor Pesce ha inviato al Comune di Lavello un fax contenente la “Relazione di sintesi sulla vicenda - Fenice con i richiami ai principali atti della pratica”.

Tra gli atti citati dal dr. Pesce richiamiamo i seguenti:

- Delibera regionale numero 2220 del 2.5.1995 approvativa del progetto.

- Decisione della Commissione di Controllo del 24.7.1995 che consente l'esecutività della delibera 2202.

- Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.1008 del 15.3.1996 di costituzione del Comitato Tecnico per il Progetto Fenice a norma degli articoli 8 e 9 della delibera 2202/95, approvativa del progetto medesimo, ai fini della verifica degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 17/12/1990, in accompagnamento alla costruzione dell'impianto in vista soprattutto della fase di esercizio.

Il parere VIA dispone la trasmissione del progetto adeguato da parte del proponente Fenice ai fini dell'approvazione in sede di Conferenza di servizi (art. 3/bis del decreto legge 31 agosto 1987, numero 361). La delibera di Giunta Regionale numero 2202 del 2 maggio 1995, approvativa del progetto, nel riportare i vari atti, menziona la Conferenza regionale di cui all'art. 3/bis citato e precisamente, il voto numero 95, espresso in data 28.10.1992. La delibera, inoltre, fa riferimento ad una nota dell'8 luglio 1994 del responsabile dell'Ufficio Opere Pubbliche, che ne afferma la validità nell'ambito delle complessive procedure per l'approvazione del progetto.

E', quindi, evidente che non vi è stato alcun voto favorevole da parte della Conferenza dei servizi, come invece prescritto dal Ministero dell'Ambiente nel decreto VIA. Il relativo punto della prescrizione dovrebbe essere valutato da un esperto in materie giuridiche. La delibera regionale 2202 del 2 maggio 1995 è, quindi, carente dal punto di vista della possibilità di approvare il progetto per alcuni motivi sostanziali:

1) Le modifiche al progetto, secondo le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, non potevano essere state valutate in quanto non risultano essere state trasmesse agli enti competenti prima del 1998.

2) La Conferenza di servizi si è espressa nel 1992, mentre il parere VIA risulta essere stato del 1993.

3) E' quindi chiaro che la Conferenza di Servizi non poteva essere a conoscenza degli adeguamenti progettuali e, quindi, che il parere suddetto non poteva essere espresso.

4) Il progetto dell'impianto risulta essere stato variato in un arco temporale compreso tra il 1992 ed il 1998, come sottolineato dalla lettera dell'Amministrazione Provinciale di Potenza nella quale l'Assessore competente lamenta di non essere in grado di controllare il progetto e la sua esecuzione in quanto le opere costruite sono difformi dal progetto originale.

Per tali motivi è evidente che la Regione non poteva formulare una delibera approvativa. Pertanto, la pretesa della "Fenice" di considerare approvato il progetto e di sostenere che esso è stato sottoposto a variante rispetto al parere del Ministero non è giustificata. Di conseguenza, a parer nostro, la FENICE non avrebbe dovuto iniziare i lavori prima dell'approvazione del progetto, a meno che, non si sostenga che la Regione ha approvato nel 1995 un progetto presentato nel 1998. Detto progetto, però, non poteva essere approvato in quanto non conforme al parere del Ministero dell'Ambiente.

La cosiddetta variante può essere una variante progettuale prima dell'inizio dei lavori oppure una variante in corso d'opera. Tertium non datur. Secondo la FIAT si tratta proprio di una variante in corso d'opera, in quanto il progetto è stato approvato con la delibera regionale del 1995 e le modifiche, che ancora devono essere provate, dovrebbero costituire variante. A tale interpretazione si oppone il fatto che il Ministero dell'Ambiente aveva chiaramente specificato la necessità d'approvazione da parte della Conferenza regionale di servizi delle variazioni progettuali disposto dal decreto VIA, variazioni disposte almeno tre anni prima della data inizio lavori dichiarata dalla FIAT. Non si vede come si possa sostenere che i nuovi adeguamenti costituiscano una variante in corso d'opera, dal momento che sono stati richiesti alcuni anni prima dell'inizio lavori. Appare, pertanto, non giustificata la pretesa di definire questi adeguamenti una variante.

- 2.5.1996: comunicazione d'inizio lavori dell'impianto da parte della Fenice S.p.A.

- 11.9.1997: comunicazione della Conferenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/97, per l'esame delle varianti apportate al progetto originario a seguito anche delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale VIA 1790 del 17/12/1993.

- Atto di significazione del 5.11.1997 da parte della Fenice S.p.A. che invita la Regione Basilicata a non frapporte ulteriori ritardi alla realizzazione del termodistruttore con le caratteristiche e le capacità di smaltimento individuate nel decreto VIA 1790 del 17/12/1993 ed a considerare gli elaborati grafici trasmessi dalla FENICE con nota 96/MEL/010 del 31/7/1996 come modificazioni attuative di prescrizioni imposte dalle competenti autorità e, quindi, non soggette all'approvazione di variante al progetto da parte della Conferenza ex art. 27 decreto legislativo n. 22/97.

Rispetto agli atti citati è necessario sottolineare che la delibera della Giunta Regionale n. 1008 del 15 marzo 1996 non è affatto una delibera approvativa del progetto in quanto riguarda solo ed esclusivamente il compito di verificare la rispondenza degli atti presentati dalla Fenice S.p.A. in seguito alle prescrizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente. La cosiddetta delibera approvativa è quella del 2.5.1995.

E' evidente che viene fissata temporalmente la successione degli adempimenti: prima il proponente FENICE trasmette gli elaborati progettuali definitivi, poi si può procedere all'autorizzazione.

Come già detto sopra, era il Ministero che, a norma di legge, doveva controllare il rispetto delle prescrizioni VIA. In mancanza della documentazione della conformità alle prescrizioni della commissione VIA la Fenice non avrebbe dovuto iniziare i lavori.

Tutto ciò è ulteriormente confermato dalla risposta che l'Amministrazione Provinciale di Potenza ha inviato al Sindaco di Lavello in data 6.5.1998, prot. N.2995, avente per oggetto "Risposta richiesta di informazioni relative ai lavori di realizzazione del termodistruttore Fenice".

L'Assessore all'Ambiente comunica che la sua Amministrazione, ai sensi della citata delibera regionale del 2.5.1995, è stata incaricata di accertare la rispondenza dei lavori di realizzazione con i progetti approvati durante un incontro convocato in data 15.1.1997 con la Regione Basilicata, il Direttore dei lavori, la Fisia ed i consulenti esterni.

"In quella occasione - scrive l'Assessore - fu possibile accertare che gli elaborati progettuali della Fisia erano diversi per non pochi aspetti da quelli a noi trasmessi. La Fisia, in sostanza, dava per inteso che l'adeguamento degli elaborati progettuali alle prescrizioni contenute nella deliberazione autorizzativa non abbisognava di ulteriore valutazione dal competente organo autorizzativo. Successivamente, l'Amministrazione Provinciale ha richiesto alla Regione Basilicata la trasmissione dei nuovi elaborati progettuali debitamente vagliati non potendosi dare, a nostro giudizio, per implicita l'approvazione del nuovo progetto. Non dissimile deve ritenersi il parere della Regione che ha, più volte, convocato una Conferenza di servizio per l'approvazione della cosiddetta variante che, per l'appunto, recepisce anche da un punto di vista urbanistico, le prescrizioni. In maniera sommaria ho voluto ricostruire una parte di una troppo lunga vicenda per significare che l'Amministrazione Provinciale, come ha ribadito anche alla Regione Basilicata, può ritenersi vincolata ai suoi obblighi solo dopo l'approvazione di nuovi elaborati progettuali. La vicenda, come è facile comprendere, è ancora aperta e, tuttavia, a parere dello scrivente (l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Potenza, ndr) è necessaria una nuova approvazione del progetto, senza la quale non si è nelle condizioni di accertare alcuna corrispondenza, con tutta evidenza, essendo diversi gli elaborati progettuali dei quali eravamo in possesso da quelli in base ai quali l'opera si intende realizzare da parte della Fisia".

Rispetto al cosiddetto atto di significazione della FENICE del 5.11.1997, è curioso sottolineare il concetto di "consecutio temporum" del proponente FENICE: il parere VIA è del 1993 con le relative prescrizioni. L'inizio lavori è del 2.5.1996. Gli elaborati grafici sono stati trasmessi in data 31.7.1996 con modificazioni attuative di prescrizioni imposte dalle competenti autorità. Il fatto che non avrebbero dovuto essere soggetti ad approvazione di varianti, deriva, secondo la FIAT, da un decreto del febbraio 1997. In ogni caso, non è, affatto, vero che le prescrizioni fossero solo attuative, anzi il Ministero dell'Ambiente aveva imposto mitigazioni e compensazioni relative a tutto il complesso industriale. La documentazione relativa all'adeguamento rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto VIA 1790/1993 è stata fornita dalla Fenice S.p.A. solo nel 1998, come si evince dalla nota del Ministero dell'Ambiente del 17 luglio 1998 a firma del Direttore Generale, Professoressa Maria Rosa Vittadini.

Questa nota ha per oggetto:

"Parere per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto numero 1790/93 di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di impianto di termodistribuzione proposto dalla Fenice Spa in Comune di Melfi (PZ) "

Il Ministero ritiene "che il progetto d'adeguamento alle prescrizioni autorizzative di cui sopra risulta conforme complessivamente alle prescrizioni di carattere progettuale contenute del DEC/VIA/1790/93. Ciò fatto salvo quanto attiene alla verifica dello stato di attuazione degli altri adempimenti riguardanti gli aspetti non strettamente progettuali, di competenza del Comitato Tecnico Regionale o disposto con il medesimo decreto, ferme restando le competenze istituzionali relative alla vigilanza ed al controllo sulla costruzione e gestione degli impianti, ed a condizione che siano completati gli adempimenti segnalati dal parere dell'ANPA riguardanti, in particolare, i punti 10, 14 e 16, secondo comma, del decreto 1790/93, come rilevato nel parere allegato. Quanto sopra, fermo restando la competenza regionale in merito al completamento

delle procedure autorizzative ai sensi della normativa vigente, comprensivo del completo recepimento delle prescrizioni del citato decreto di pronuncia di compatibilità ambientale”.

Prima di entrare nel merito della verifica dell'adeguamento alle prescrizioni autozzative è opportuno rilevare che:

- Il parere appena citato è in contrasto con il DEC/VIA/1790/93, che disponeva la trasmissione al Ministero dell'Ambiente della documentazione relativa l'adeguamento alle prescrizioni solo per conoscenza, mentre da questa nota si evince che il Ministero ha verificato direttamente ed emesso parere di verifica.

- Il parere di cui sopra è, inoltre, relativo solamente ad una parte delle prescrizioni a suo tempo emesse, ma non comprende sulla base di quale decisione amministrativa le competenze siano state ridistribuite rispetto al decreto ministeriale del 1993.

- Il decreto ministeriale non può essere modificato, se non da un altro decreto, anche tenendo presente il fatto che l'organismo tecnico ha espresso il parere è l'ANPA e che l'entrata in funzione è di molti anni dopo il 1993.

- Dal momento che gli scriventi (i consulenti del Comune di Lavello, ndr) non sono d'accordo con la conclusione di questa nota, in quanto ritengono che le prescrizioni non siano state rispettate, appare del tutto evidente che, secondo loro, dal punto di vista formale è dal giorno 17 luglio 1998, data di emissione della nota ministeriale di cui sopra, che il progetto poteva ritenersi approvato, seppure “sub condicione” e solo per i punti considerati dall'ANPA. Quindi, la comunicazione d'inizio lavori da parte della Fisia, che è del 2.5.1996 ed il relativo inizio lavori, sono, sempre secondo la loro opinione, chiaramente ingiustificati.

- Anche in relazione alla citata comunicazione dell'Amministrazione Provinciale viene da chiedersi a chi competesse la sorveglianza sui lavori e perché non è stata esercitata detta sorveglianza in quanto i lavori, in mancanza di autorizzazione, avrebbero dovuto ritenersi abusivi. Viene, inoltre, da chiedersi come mai l'Amministrazione Provinciale non abbia provveduto a bloccare i lavori una volta accertasi della non corrispondenza al progetto dei lavori stessi.

- La lettura della disposizione della commissione VIA lascia aperto un dubbio piuttosto pesante. Infatti, il primo punto prescrive che gli elaborati definitivi debbono essere trasmessi al Ministero ed alla Regione, ai fini dell'approvazione, mentre la commissione dovrebbe verificare lo stato d'attuazione degli adempimenti. Questa prescrizione si potrebbe anche interpretare nel senso che la commissione sia stata istituita per valutare opera ed adeguamenti, non tanto relativi a prestazioni progettuali, quanto inerenti a questioni che si protraggono nel tempo. In questo caso non si capirebbe chi sia stato proposto, secondo la commissione VIA, al controllo dell'adeguamento progettuale rispetto alle prescrizioni. L'Ente prescelto sembrerebbe la Regione Basilicata, visto che il Ministero avrebbe dovuto vedere gli elaborati definitivi solo per conoscenza, ma questo contrasterebbe, come abbiamo visto sopra, con le norme sulla VIA. D'altra parte, non si capisce perché, se fosse la commissione a dover valutare l'adeguamento, anche progettuale, alle prescrizioni, il relativo dispositivo sia separato, nel testo, dal comma che parla dell'approvazione. La verifica dello stato di attuazione, se vogliamo stare alla lingua italiana, dovrebbe essere relativa non al singolo momento della valutazione progettuale, ma ad un accordo che si protrae nel tempo, come potrebbero essere le mitigazioni e/o le compensazioni prescritte dalla commissione, di cui il parere dell'ANPA non fa menzione, specialmente per quanto riguarda adeguamenti dell'intero complesso industriale.

- Se fosse giustificato il dubbio di cui al punto precedente, allora, bisognerebbe ritenere che il lavoro della commissione non dovrebbe essere rivolto a valutazioni progettuali, di competenza della Regione. Ciò comporterebbe, però, anche un rafforzamento dell'interpretazione secondo cui la FENICE non avrebbe potuto iniziare i lavori senza che l'iter progettuale fosse compiuto.

Prof. Virginio Bettini

Prof. Ing. Paolo Rabitti

Dott. Francesco Francisci

I CURRICULUM DEI TRE ESPERTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DI LAVELLO:

RABITTI ing. Paolo: opera come libero professionista nei settori della ricerca, dell'analisi e della valutazione ambientale, dell'ingegneria civile ed ambientale, dei sistemi informatici applicati all'ingegneria ed all'ambiente, svolge attività di consulenza giudiziaria in materia di rifiuti e d'ambiente, è Docente presso il Diploma di Laurea in sistemi informativi territoriali IUAV di Venezia. Dall'ottobre del 1998, è membro del Comitato Scientifico dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale. Ha eseguito numerosi studi di valutazione d'impatto ambientale ed è autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico in materia di energia, ambiente e rifiuti.

BETTINI prof. Virginio: Professore Associato di analisi e valutazione ambientale IUAV ed esperto di procedure e metodi di Valutazione d'Impatto Ambientale, fondatore della rivista "Ecologia" (1970), ha eseguito importanti ricerche sull'analisi e la valutazione ambientale (sito della raffineria Garrone a Novi Ligure, sito della raffineria di Berytonico sul canale navigabile del fiume Po Milano-Cremona, progetto neve per la Regione Emilia-Romagna, valutazione del progetto del Parco del Monte Pollino, valutazione del progetto dell'area di Gioia Tauro, valutazione dei progetti turistici relativi alle coste del Sinis-Oristano, valutazione dei siti delle centrali nucleari in Puglia. Inoltre, è autore di numerosi studi e pubblicazioni anche in materia di impatto ambientale, tra cui "L'impatto ambientale" (CUEN, Napoli, 1995) e sta preparando insieme a Larry Canter (Oklahoma University, USA) ed a Leonard Ortolano (Stanford University, USA) il testo di "Ecologia dell'impatto ambientale". Membro della Consulta dei sindaci interessati al problema degli impatti ambientali del tracciato TAV sulla Torino-Venezia e sulla Milano-Bologna è autore con Larry Canter della revisione su base compensativa della Valutazione d'Impatto Ambientale per l'interporto Milano Sud.

FRANCISCI dott. Francesco: laureato in Scienze Naturali presso l'Università di Firenze, nel 1978 è contrattista del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il progetto finalizzato "Qualità dell'ambiente". Dal 1991 al 1993 è membro dell'Autorità scientifica italiana per la Convenzione internazionale del commercio delle specie in pericolo (CITES) presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Si occupa della riduzione della produzione dei rifiuti e del loro incenerimento.

IL COMPORTAMENTO DELLA REGIONE BASILICATA

La Giunta Regionale di Basilicata si è preoccupata delle esigenze di FENICE e non ha tenuto conto delle perplessità delle popolazioni, espresse, fin dal 1992, con una petizione contro l'inceneritore di 15.000 firme e seguita da diverse manifestazioni di protesta cui hanno aderito migliaia di cittadini anche con mezzi agricoli (quelle del 29.10.1996 e del 29.10.1997 le più imponenti). L'iter procedurale del progetto FENICE è viziato da troppe incognite e fatti strani. Per citarne solo il più remoto, basti pensare alle circostanze in cui è passata la delibera d'approvazione del progetto da parte della Giunta della Regione Basilicata "Boccia" a mandato già scaduto. La Giunta Boccia con delibera 2202 del 2.5.1995 ha approvato il progetto del termodistruttore FENICE ad attività istituzionale ferma e con un Consiglio Regionale sciolto, cioè in data successiva allo svolgimento delle elezioni regionali, svoltesi il 23 aprile 1995. La n.2202 è una delibera adottata in condizione di prorogatio, come denunciato dal sen. Brienza alla magistratura. L'iter procedurale che la Regione Basilicata ha seguito è scorretto e penalizzante verso le popolazioni del Vulture-Melfese. L'operato della Regione Basilicata è senz'altro da contestare anche per la marginalizzazione degli Enti locali nella composizione della Conferenza di servizio che è stata regolamentata con delibera della Giunta Regionale di Basilicata n.4932 del 15/7/1997 in totale difformità dalla legge 7/8/1990 n.241 come modificata dall'articolo 17 della legge 15/5/1997 n.127 (legge Bassanini) nonché dalla legge regionale 23/4/1992 n. 12 e dello stesso art.27 del Dlgs 5/2/1997 n.22. La Conferenza, fino a quando ha operato, era composta da ben quattro funzionari regionali, da un responsabile servizio igiene della A.S.L. n.1, da un rappresentante della Provincia di Potenza, dal Comune di Melfi e da ultimo, solo per le ripetute proteste, dal rappresentante del Comune di Lavello. Appare evidente che ai fini del risultato finale è stata determinante e prevalente la volontà dei funzionari regionali, mentre quasi ininfluyente è stata quella dei due soli enti locali ammessi ai lavori. E' assurdo che, per, la decisione finale, la volontà di singoli funzionari regionali possa aver avuto un peso maggiore di quello degli enti locali direttamente coinvolti nella vicenda-FENICE, i quali rappresentano direttamente gli interessi di vaste comunità e delle loro economie. La maggioranza era, quindi, quasi preconfezionata, dal momento che in seno alla Conferenza erano stati preventivamente esclusi anche i rappresentanti di altri importanti enti locali, anch'essi direttamente interessati alle ricadute al suolo delle emissioni dell'inceneritore.

LA STORIA E LE LOTTE

° Il 25 febbraio del 1992 la società Fenice presenta al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Basilicata uno studio di Impatto Ambientale su cui si pronuncia la Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente (CTRA) e poi la Quarta Commissione Consiliare, che concordano su una serie di restrizioni e prescrizioni, tra cui il divieto di trattamento per i rifiuti tossico – nocivi.

° Nel settembre del 1992 la Giunta Regionale della Basilicata delibera il parere formale al Ministero dell'Ambiente, facendo proprie le conclusioni del CTRA e della Quarta Commissione Consiliare. Ad ottobre dello stesso anno anche la Conferenza Regionale istruttoria vota parere tecnico favorevole.

° Si costituisce a Lavello il 28.02.1993, il "Comitato dei Cittadini" dopo aver verificato l'assenza delle istituzioni sul problema FENICE. Comune, Provincia e Regione vengono accusati di non aver, almeno fino a quel momento, espresso una progettualità coordinata sul problema SATA - FIAT - Termodistruttore FENICE.

° Il 17 dicembre del 1993 la Commissione di Valutazione d'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, con decreto 1790, esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto di termodistruzione Fenice a condizione che la FIAT assicuri il rispetto di ben 22 prescrizioni.

° A maggio 1995, con delibera n. 2202, la Giunta Regionale della Basilicata approva il Progetto

“Fenice” con riserva di decisione sui rifiuti “tossico-nocivi” e su 14.400 tonnellate annue di rifiuti speciali extraregionali.

° Il 31 agosto 1995 viene promulgata la legge regionale n.59 (nel frattempo dalla Giunta Boccia si è passati alla Giunta Dinardo). Con questa legge viene fatto divieto di smaltimento sul territorio lucano di rifiuti provenienti da altre regioni. Gli articoli 3 e 4 della 59/95 prevedono una deroga da collegare ai contenuti dell’emanando decreto Ronchi che avrebbe dovuto disciplinare, di lì a poco, la materia. Già precedentemente il Prefetto di Potenza, Profili, aveva emanato un decreto che vietava nella provincia di Potenza lo smaltimento di rifiuti di origine non lucana.

° A questo punto, siamo all’11 novembre sempre del 1995, la società Fenice eleva ricorso al TAR della Basilicata, invocando le conclusioni già scaturite dalla Conferenza Regionale istruttoria e dalle deliberazioni del Ministero dell’Ambiente.

° Nel marzo 1996 viene deliberata da parte della Giunta Regionale di Basilicata la costituzione di un Comitato Tecnico che vigili sulla costruzione dell’impianto Fenice i cui lavori di costruzione iniziano, come informa la società Fenice, il 2 maggio del 1996.

° Il 28.6.1996 il senatore CCD Giuseppe Brienza, in una denuncia al Procuratore della Repubblica di Melfi, chiede che vengano fatti tutti gli accertamenti del caso sugli impatti ambientali del Progetto Fenice e che vengano bloccati i lavori per la costruzione dell’impianto.

° A luglio 1996 il Comitato dei Cittadini di Lavello denuncia il fatto che le raccomandazioni della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente alla Regione Basilicata ed altri Enti Locali non sono state fino a quel momento tradotte in realtà.

° Il Consiglio Regionale di Basilicata con la deliberazione n.596 del 13 maggio 1997 e, successivamente, il 5 settembre 1997, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 6016, basandosi sul parere della Quarta Commissione Consiliare, sciogliono la riserva contenuta nella deliberazione n. 2202 del 1995, e stabiliscono la provenienza regionale anche per le 14.400 tonnellate annue di rifiuti industriali e per le 1.200 tonnellate annue di rifiuti tossico-nocivi non alogenati.

° L’11 settembre 1997 viene convocata una nuova Conferenza Regionale di servizio tendente ad esaminare le varianti progettuali di adeguamento alle prescrizioni della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) per effetto del subentrato decreto ministeriale Ronchi n.22/97. I lavori della Conferenza vengono, però, rinviati per consentire al Comune di Lavello, su sua richiesta, di prendervi parte.

° Intanto, il 16 settembre sempre del 1997, viene resa nota la sentenza del TAR di Basilicata a cui la società Fenice si era appellata quasi due anni prima. La sentenza è favorevole agli interessi della società Fenice ed annulla gli atti regionali che vietavano lo smaltimento a Melfi dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossico-nocivi in arrivo da fuori regione.

° Il 5 novembre 1997 la società Fenice comunica di aver inoltrato un altro ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro la deliberazione della Giunta Regionale n.6016, invitando il massimo Ente territoriale a non intralciare ulteriormente la realizzazione del termodistruttore e sostenendo di non essere obbligata a sottoporre ad approvazioni le varianti progettuali dell’impianto.

° In base alla delibera della Giunta Regionale del 15 luglio 1997, n.4932, iniziano il giorno 11 dicembre 1997, i lavori della Conferenza per la valutazione dei progetti di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti che deve esaminare le varianti di progetto per la realizzazione dell’inceneritore “Fenice”.

° Nel gennaio del 1998 la Conferenza Regionale prende atto di ulteriori richieste di chiarimenti

avanzate dagli Enti locali lucani sulle prescrizioni e sulle varianti del progetto-FENICE. Nel frattempo, la Regione Basilicata produce appello al Consiglio di Stato circa la sentenza del settembre 1997 del TAR favorevole alla società Fenice S.p.A.

° Il 24 aprile 1998 il Sindaco di Lavello, avv. Luigi Lomio, chiede all'Assessore alla Provincia di Potenza, Farina, di verificare se i lavori della costruzione del termodistruttore Fenice di San Nicola di Melfi vengano eseguiti in conformità e nel rispetto degli elaborati progettuali approvati ovvero in difformità.

° Il 6 maggio successivo il dott. Giuseppe Farina risponde alla richiesta del Sindaco di Lavello affermando che gli elaborati progettuali sono diversi per non pochi aspetti da quelli trasmessi all'Amministrazione Provinciale in data 19.12.1995.

° Lo stesso giorno il Sindaco di Lavello Lomio scrive al Ministro dell'Ambiente, Edo Ronchi, per fare il punto della situazione-Fenice e per denunciare omissioni, mancanza di controlli ed altri gravi fatti.

° Il Ministero non risponde alla lettera del Sindaco di Lavello e quest'ultimo, il 23 giugno 1998, riscrive a Ronchi ed alla Regione Basilicata sollecitando una presa di posizione in merito ai fatti precedentemente denunciati, non ultimo, la risposta data dall'Assessore Farina. Lomio chiede, inoltre, sia al Ministero, sia alla Regione, per le rispettive competenze, la revoca alla società Fenice S.p.A. delle autorizzazioni concesse per la costruzione del termodistruttore ed il blocco dei relativi lavori.

° Contestualmente il Sindaco Lomio scrive al Procuratore della Repubblica di Melfi ed al suo collega Sindaco di Melfi, on. Pagliuca, per metterli a conoscenza della risposta datagli dall'Assessore Farina e per invitarli ad accertare eventuali irregolarità e ad adottare provvedimenti quali la sospensione dei lavori o il sequestro penale del cantiere. Il motivo rilevato dal Sindaco Lomio è che i lavori di costruzione del termodistruttore Fenice sono iniziati il 2 maggio del 1995, "senza che sia intervenuta l'approvazione degli elaborati definitivi di progetto, adeguati secondo le prescrizioni e le disposizioni del Decreto V.I.A. n.1790 del 17 dicembre del 1993". Difatti, scrive il Sindaco di Lavello nella sua nota al Procuratore della Repubblica, "i citati elaborati sono stati presentati solo successivamente al settembre del 1997 e sono stati posti all'ordine del giorno dell'apposita conferenza di servizio indetta dalla Regione Basilicata ed a tutt'oggi rinviata in data 30.10.1997 e 27.03.1998".

° Il 17 luglio 1998 il Ministero dell'Ambiente, sentito il parere dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), dichiara che il progetto di adeguamento alle prescrizioni autorizzative "risulta conforme complessivamente alle prescrizioni di carattere progettuale contenute nel Decreto V.I.A. 1790/93". Il Ministero continua a mantenere valido il principio della verifica dello stato d'attuazione di altri adempimenti riguardanti aspetti non strettamente progettuali ed il rispetto degli adempimenti di cui ai punti 10, 14 e 16 del decreto ministeriale 1790/93. Nella nota il Ministero dell'Ambiente fa salva anche la competenza regionale in materia di completamento delle procedure autorizzative ai sensi della normativa vigente, comprensive del completo recepimento delle prescrizioni contenute in quello stesso decreto.

° Il 3 agosto 1998 si tiene la seconda seduta dei lavori della Conferenza Regionale per la valutazione dei progetti di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, mentre la terza seduta si tiene il 2 settembre successivo ed una quarta, il giorno 7 settembre. Nella terza seduta, il Sindaco di Lavello, avv. Luigi Lomio, ottiene di far parte a pieno titolo della Conferenza, laddove le prime due sedute avevano visto il rappresentante del Comune di Lavello partecipare solo come semplice assistente ai lavori. La discussione si snoda sulla base dei giudizi dati dall'ANPA e fatti propri dal Ministero con il documento del 17 luglio.

° 17 settembre 1998: nuovo esposto del Sindaco di Lavello, avv. Luigi Lomio, diretto al Procuratore della Repubblica di Melfi. Il primo cittadino lavellese, tornando sulla problematica

sollevata dal precedente esposto del 23 giugno, chiede al magistrato di accertare se i lavori di costruzione del termodistruttore FENICE “siano muniti di tutte le dovute, preventive, autorizzazioni di legge, ovvero se i lavori sono quelli previsti negli elaborati definitivi di progetto, non ancora approvati dai competenti organi e che sono oggetto di problemi per l’ambiente e per la salute”.

° L’8 ottobre 1998 la Commissione Igiene e Sanità del Senato tiene a Melfi un’audizione nel corso della quale viene lanciato un grido d’allarme sul futuro igienico-ambientale del Vulture-Melfese. Il Presidente della Commissione Carelli, a conclusione dei lavori, dichiara alla stampa: “Ho notato una grande carenza da parte degli Enti preposti in tema di monitoraggio ambientale, circa l’acquisizione dei dati, il controllo ambientale e quello sullo stato di salute dei cittadini. La tranquillità ad essi si può dare solo quando si hanno dei dati ed oggi nessuno è in grado di dire se esistono problemi per l’ambiente e per la salute”.

° 28 dicembre 1998. La Giunta Comunale di Lavello conferisce un incarico congiunto di consulenza tecnica all’ingegner Paolo Rabitti, al professor Virginio Bettini ed al dottor Francesco Francisci al fine di eseguire uno studio sul termodistruttore “Fenice” con riguardo, principalmente ai seguenti aspetti:

- Esame degli elaborati progettuali, riguardanti anche la variante, presentati da “Fenice S.p.A.” per la realizzazione di un termodistruttore in località San Nicola di Melfi e valutazione della conformità degli stessi al parere espresso dal Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente;

- Studio sulla compatibilità ambientale del termodistruttore e sui possibili rischi per la salute umana e per le colture agricole provocati dalle ricadute al suolo dei processi della termodistruzione.

° 15 gennaio 1999. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprime parere negativo sulla costruzione del termodistruttore, in quanto, per la parte di propria competenza, non sono state osservate le prescrizioni dettate dal Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) n. 1790 del 1993, concordando in ciò con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Potenza.

° Il 19 febbraio 1999 i consulenti nominati dal Comune di Lavello consegnano al Sindaco Lomio già alcuni elaborati di valutazione.

° L’8 marzo 1999 il Sindaco di Lavello, Lomio, trasmette una copia di essi al Ministro dell’Ambiente, Ronchi.

° Il 31 marzo 1999 si conclude la Conferenza regionale di servizio con un voto a maggioranza con cui si esprime da parte dei funzionari regionali membri della stessa parere tecnico favorevole all’insediamento di “Fenice”, anche se con riserve. Votano contro solo i Sindaci di Lavello e di Melfi.

° Alla fine di maggio il Comitato di Cittadini per Lavello ed il Movimento Uniti per Melfi denunciano le “tranquillizzanti rassicurazioni di politicanti e presunti esperti universitari di parte sul problema Fenice ed invitano le rispettive cittadinanze ad astenersi dalle imminenti votazioni amministrative in segno di protesta”.

° Con delibera della Giunta Comunale di Lavello n.1147 del 16 settembre 1999 il Comune di Lavello ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale contro la Regione Basilicata ed il Ministero dell’Ambiente, ed anche nei confronti della FENICE S.p.A. e della Provincia di Potenza per l’annullamento della delibera n.1322 del 15 giugno 1999 della Giunta Regionale della Regione Basilicata avente per oggetto:

“Fenice S.p.A. costruzione inceneritore di rifiuti in località San Nicola di Melfi. Approvazione

progetto di variante attuativa delle prescrizioni autorizzative, autorizzazione alla realizzazione delle opere ai sensi dell'art. 27 D.LGS. n. 22/97”.

“Si tratta in realtà - si legge nel ricorso presentato dall'avv. Luca Partesotti del Foro di Venezia, legale rappresentante del Comune di Lavello - dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti nel frattempo costruito sulla base di autorizzazione della Giunta Regionale della Basilicata 2.5.1995 n.2202. Che non si tratti di variante è evidente perché tale non è stata considerata dal proponente (la FENICE S.p.A.) mentre l'art.27 D.Lgs.22/97 contempla il solo caso di variante in corso d'esercizio non ancora autorizzato”. Nel ricorso al TAR il legale del Comune di Lavello sostiene, quindi che “illegittimamente la Regione Basilicata ha deliberato di autorizzare il progetto, poiché manca il concerto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha viceversa espresso parere negativo”. Un altro motivo a fondamento di detto ricorso è il fatto che la deliberazione n.1322 della Giunta Regionale “risulta perciò viziata anche per carente istruttoria, per non aver potuto tener conto delle valutazioni e delle osservazioni di tutti gli Enti locali interessati”.

° Il 29 settembre 1999 perviene all'Amministrazione Comunale di Lavello la Relazione di consulenza, completa e definitiva, dei professori Bettini, Rabitti e Francisci.

° Ottobre-novembre 1999. Sono in atto le prime prove di funzionamento del termodistruttore “Fenice”, nel frattempo ultimato, e riesplodono le proteste delle popolazioni del Vulture-Melfese.

° Con determinazione dirigenziale dell'8 novembre 1999, firmata dal dott.Francesco Pesce, la Regione Basilicata, visto il decreto legislativo 29/93, vista la Legge Regionale n.12 del 2.3.1996, viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.6298/97,11/98 e 162/98, vista l'istanza del 23.7.1999 della società Fenice S.p.A. e vista, altresì, la delibera n.1322 della Giunta Regionale del 15 giugno 1999, con la quale si approvava il progetto di variante attuativa delle prescrizioni autorizzatorie e, fermo restando il divieto di conferire rifiuti di provenienza extraregionale, ai sensi della legge regionale 31 agosto 1995, n.59, autorizza la “FENICE S.p.A.” a dare avvio alle prove a caldo di verifica funzionale e prestazionale delle diverse sezioni dell'impianto di termodistruzione Fenice di San Nicola di Melfi per la durata complessiva di 130 giorni dalla data di inizio delle medesime.

° Il 30 novembre il gip del Tribunale di Potenza archivia una inchiesta giudiziaria che vedeva coinvolti amministratori ed ex amministratori della Regione Basilicata nei riguardi dei quali era stato ipotizzato il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare vantaggio alla società “Fenice Spa” in relazione al lungo iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del termodistruttore.

° Il “Comitato dei Cittadini” di Lavello partecipando ad un convegno a Roma, protesta alla presenza del Ministro dell'Ambiente Ronchi e condanna l'atteggiamento della Regione Basilicata che - si legge in un comunicato diramato l'11 dicembre - “in maniera vergognosa ha dato una vera e propria autorizzazione a FENICE per bruciare ben 4.000 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi per 130 giorni, con la scusa delle prove a caldo”. Il Comitato, inoltre, sollecita tutti i cittadini a tenersi pronti per una mobilitazione ad oltranza.

° 15.12.1999 - Il consigliere regionale del CCD, Antonio Flovilla, invita l'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Filippo Bubbico, a verificare i rischi per la salute che comporterebbe il termodistruttore Fenice e, citando pure lo studio elaborato dagli esperti del Comune di Lavello, chiede con una interrogazione allo stesso Bubbico cosa quest'ultimo intenda fare al fine di accertare l'effettivo pericolo per la gente.

TERMODISTRUZIONE: UNA PRATICA PRIMITIVA

Diciamo NO al termodistruttore "Fenice" perché l'incenerimento non è un'alternativa alla discarica. Infatti, da 66.000 tonnellate annue di rifiuti da bruciare, vengono fuori 26.500 tonnellate annue di scorie inertizzate, da custodire in una discarica di tipo "2B" (ceneri altamente tossiche) che sarà anche questa realizzata nell'area di Melfi. Quindi, avremo discariche ed inceneritore. Il futuro sta, invece, nelle raccolte differenziate e non nell'incenerimento. La prima soluzione, infatti, crea nuova occupazione e rispetta l'ambiente, la seconda, invece, crea solo inquinamento e grossi affari per chi gestisce quella tecnologia. Una pratica primitiva. Così il professor Paul Connet, docente di Chimica Ambientale alla Saint Lawrence University in U.S.A., ha definito la termodistruzione nel corso di una conferenza tenutasi a Lavello nel luglio 1998, organizzata dal WWF. E' chiaro che a livello internazionale c'è un acceso dibattito sull'opportunità o meno di ricorrere all'incenerimento per risolvere il problema rifiuti. Da un lato, ci sono le associazioni ed i movimenti ambientalisti più autorevoli che condividono da anni le posizioni di studiosi come Connet o come il prof. Barry Commoner, della Washington University, oppositori della termodistruzione, e, dall'altro, c'è una forte lobby economico-industriale produttrice di tecnologia, che si avvale del supporto intellettuale ed accademico di numerosi, autorevoli rappresentanti del mondo tecnico-scientifico. La fondamentale differenza consiste nel fatto che, mentre dei primi è facilmente dimostrabile l'assoluta mancanza di ogni tipo di interesse personale, dei secondi noi non sapremo mai dove finisce la figura dello studioso e dove inizia quella del consulente, del progettista o di chi ha comunque rapporti professionali diretti o indiretti con aziende, imprese e società del settore.

IL GIUDIZIO COMPLESSIVO DEI PROFESSORI BETTINI, RABITTI E FRANCISCI SULL'INCENERITORE "FENICE"

Nella Relazione di consulenza dei professori Bettini, Rabitti e Francisci consegnata al committente, il Comune di Lavello, il 29 settembre scorso, vengono evidenziati sette punti di debolezza dell'intero progetto FENICE:

1) Carezza nell'uso delle matrici di interazione per l'identificazione degli impatti sulla base di passaggi che non possono essere ignorati (ad esempio, bisognava elencare tutti i fattori ambientali pertinenti, emersi dall'analisi, raggruppandoli in fattori fisico-chimici, biologici, culturali, socio-economici, spaziali, ecc.).

2) Non aver individuato i metodi di analisi, pur in ambito di incertezza. Si tratta - secondo i tre consulenti del Comune di Lavello - di metodi ovviamente non standardizzati, ma di uso comune nella pratica della Valutazione d'Impatto Ambientale, emersi negli ultimi 25 anni, utili al fine di definire alcuni dei passaggi della VIA (identificazione degli impatti, scoping, descrizione dell'ambiente, previsioni di impatto, valutazioni dell'impatto, comunicazione dei risultati). Per brevità: analoghi, checklist, check-list finalizzate, analisi costi-benefici, pareri di esperti, sistemi esperti, indicatori, prove di laboratorio, landscape evaluation, rassegna della letteratura, mass balance, matrici, monitoraggio, monitoraggio sul campo, network, overlay mapping e sistemi informativi geografici, fotomontaggi, modelli qualitativi, modelli quantitativi, valutazione del rischio, scenari, individuazione di tendenza.

"Fra questi ovviamente esistono metodi emergenti che stupisce non siano stati utilizzati nella redazione del SIA-Fisia sulla Piattaforma Fenice, quali i sistemi informativi geografici, i sistemi esperti, la valutazione e la caratterizzazione del rischio, la valutazione economica degli impatti ambientali".

3) Analisi preliminare nella fase di screening.

4) Mancata valutazione dell'irreversibilità degli impatti.

“La nostra esperienza ci consente di sottolineare la mancanza di chiarezza in tema di scoping, cioè di valutazione della dimensione dell’impatto”.

5) Mancata valutazione degli impatti cumulativi. Quest’ultimo è stato definito come l’impatto “sull’ambiente conseguente all’aumento di impatto del progetto quando si somma ad altri impatti passati, presenti o ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente dagli interventi compiuti da parte di un singolo o di un’agenzia”.

6) Mancata presentazione di scenari.

7) Mancata integrazione tra economia ed ecologia.

[Torna a Lucani: Popolo in via di estinzione](#)